

IN BREVE n. 034-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DALLA CASSAZIONE

Compimento dei 65 anni: diritto ai fini della determinazione della pensione o della decorrenza del trattamento?

Al compimento dell'età pensionabile va distinto il momento di perfezionamento del diritto dal momento di decorrenza del trattamento previdenziale: in tema di pensione di vecchiaia il diritto alla prestazione di perfeziona, ai fini della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, al compimento dell'età prevista dalla legge, mentre il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o a quello del perfezionamento del diritto rileva solo ai fini della decorrenza del trattamento.

Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - sentenza numero 17170 del 25 maggio 2016 depositata il 18 agosto 2016 (vedi anche Cassazione 5433/1991)

Legge. 23 aprile 1981, n. 155

Art. 6 - Decorrenza delle pensioni di vecchiaia La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

NB - Nel pubblico impiego ex INPDAP il trattamento di pensione decorre dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro

CONSERVAZIONE BOLLETTE LUCE

Attenzione: con l'inserimento del canone Rai TV le bollette luce vanno ora conservate per 10 anni per evitare eventuali contestazioni.

Ai sensi dell'art. 2934 c.c., infatti, il diritto si estingue a seguito di prescrizione, quindi dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo, variabile in relazione alla prestazione richiesta e quindi al tipo di pagamento. Le bollette pagate relative alle utenze domestiche (gas, energia elettrica, acqua, telefono) vanno conservate per 5 anni dalla data di scadenza, così come tutto ciò che è relativo all'erogazione di un servizio pubblico di consumo; in materia vale quanto disposto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. secondo cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Anche se le bollette sono state saldate con domiciliazione bancaria, è consigliabile conservare le fatture che attestino la regolarità dei pagamenti e gli estratti conto della banca, ai fini di rispondere a eventuali contestazioni.

La Corte di Cassazione ha confermato (sent. n. 5462/2006) che il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. ed assoggettato alla prescrizione breve quinquennale del relativo credito.

La prescrizione viene interrotta se il fornitore del servizio invia all'utente a mezzo raccomandata a/r oppure via PEC, un'intimazione di pagamento: si rende quindi necessario prolungare il termine di conservazione dei documenti in quanto la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'intimazione.

Fonte: Domande e risposte: per quanto tempo vanno conservate le bollette domestiche? ([ww.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

ECM, UNA DELIBERA SEMPLIFICA L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI. ECCO COME

Le modalità di acquisizione dei crediti formativi necessari per adempiere agli obblighi del triennio 2014-2016 vengono semplificate. Lo stabilisce una Delibera approvata durante l'ultima riunione della Commissione nazionale formazione continua. In particolare, a tutti gli operatori verranno applicate le disposizioni previste per i liberi professionisti ...

LEGGI IN <http://www.doctor33.it/ecm-una-delibera-semplifica-lacquisizione-dei-crediti-ecco-come/politica-e-sanita/news--37709.html?xrtid=YPPVSXSTSCRPCPYRPCSTYCP>

ATLANTE2, AGGIORNAMENTI DAL PRESIDENTE OLIVETI PER GLI ISCRITTI *data pubblicazione: 04/08/2016*

Cari colleghi,

in questi giorni i media hanno dedicato ampio spazio alla vicenda di Atlante2 e all'eventualità di una partecipazione all'iniziativa da parte degli enti previdenziali privati. La posizione dell'Enpam, limpida e trasparente sin dall'inizio, è stata condivisa con gli organi di amministrazione e controllo della Fondazione e con i vertici delle altre Casse. Un'ampia informativa è stata quindi data ai componenti dell'Assemblea nazionale Enpam e ai sindacati di categoria.

Considero doveroso da parte mia rivolgermi a voi per comunicarvi quanto è accaduto e le ragioni che hanno guidato le nostre scelte.

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, insieme al ministro dell'Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e al sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Claudio De Vincenti, hanno convocato il Presidente e i vice Presidenti di Adepp lo scorso 21 luglio. Durante l'incontro è stato chiesto l'impegno a sostenere il sistema Italia dal [potenziale rischio bancario legato ai crediti deteriorati](#) (NPL), specie del Monte dei Paschi di Siena, tramite un investimento di 500 milioni di euro.

In quell'occasione, in qualità di presidente di Adepp, mi sono impegnato a convocare il prima possibile l'assemblea dell'Associazione e ho chiesto una circolare ministeriale che autorizzasse eventualmente questa tipologia di investimento, insieme a un comunicato politico di supporto. Su questi punti ho ricevuto la disponibilità di Renzi.

Di tutto ciò ho dato comunicazione venerdì 22 luglio nel corso del Cda Enpam, durante il quale abbiamo sostanzialmente condiviso di continuare la trattativa politica.

Lunedì 25 luglio l'assemblea di Adepp ha adottato [una delibera di sostegno](#) e di impegno politico all'iniziativa. Ve la riporto di seguito per maggiore comodità:

L'assemblea dell'Adepp sottolinea l'importanza di investire a sostegno del sistema Paese nel quale i professionisti operano e valuta con la massima attenzione l'investimento in Atlante2. Considerata la priorità del ruolo dei cda, del rispetto delle asset allocation e delle procedure nelle proprie politiche di investimento, nell'attesa di ricevere le proposte tecniche per le necessarie valutazioni sui rischi e sul rendimento nonché le formali direttive da parte dei ministeri vigilanti in materia di investimenti

DELIBERA

di sostenere l'iniziativa Atlante2.

Risulta evidente un'assenza: nella delibera non è specificato né l'ammontare né la tempistica dell'investimento. Sarebbe stato impossibile, per una questione di metodo e una di merito.

Dal punto di vista metodologico, infatti, non avremmo potuto procedere senza un'indicazione ministeriale che, nel ribadire la nostra natura privata, ci avesse esplicitamente autorizzato a fare quel tipo di operazione, qualificando i crediti deteriorati come un investimento a sostegno del Paese. Solo a quel punto saremmo potuti passare a una valutazione di merito, in cui i tecnici analizzando i dati dei business plan (a che prezzo comprare e cosa) avrebbero valutato gli indici di redditività di un'eventuale partecipazione.

Oggi, nonostante gli impegni presi, non abbiamo ricevuto alcuna autorizzazione metodologica. E i tecnici Enpam ci dicono che ai valori di acquisto comunicati fino a questo momento (32% del valore nominale dei crediti, contro il 36% presente a bilancio del Monte dei Paschi) non può esistere un'aspettativa di redditività.

Del resto è nostro dovere istituzionale procedere solo a investimenti che abbiano un rapporto tra rischio e rendimento atteso coerente con un profilo prudente e protettivo del capitale impiegato, nella consapevolezza però che se il mondo del lavoro va in difficoltà, è lo stesso flusso di contributi ad andare in crisi. Per cui riteniamo corretto procedere anche valutazioni di sistema e di professione.

Finora sono mancate le condizioni per tradurre in atti pratici la nostra disponibilità dichiarata ad ascoltare le difficoltà del Paese, e di conseguenza non è stato convocato un Cda straordinario della Fondazione Enpam. Da parte nostra resta vigile l'attenzione verso lo stato di salute del sistema in cui prestano la propria opera i nostri iscritti, ma rimaniamo fermi nella nostra convinzione: non possiamo fare investimenti a fondo perduto perché nessun padre di famiglia assennato ne farebbe.

Cari saluti.
Alberto Oliveti

Roma, 4 agosto 2016

TRATTAMENTO PREMIO DI SERVIZIO o INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO - MODALITA' DI PAGAMENTO

Modalità di pagamento

Le indennità premio di servizio vengono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013):

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Termini di pagamento

I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, comma 484, 147/2013). Il pagamento deve avvenire:

- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).
- Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
 - dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
 - decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

Sono previste deroghe ai suddetti termini per il personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola) ed entro il 31 dicembre 2013

Attenzione

I medici neoassunti nella PA dal 1 gennaio 2001 non sono più a Ips o Tfs, ma a Tfr pur continuando a versare le quote contributive nonostante che anche da sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 224/2014) sia stato ben messo in evidenza che la contribuzione in caso di Tfr (trattamento di fine rapporto) sia totalmente a carico del datore di lavoro. Si stanno aprendo contenziosi (tribunale di Roma sezione Lavoro sent.306/2015).

**IN ALLEGATO A PARTE - Tribunale di Roma sez.Lavoro 306/2015
(Documento 158)**

TFS e TFR – TERMINI DI PAGAMENTO	
Motivo della cessazione	Termine
Pensione di vecchiaia o limite di età ordinamentali	12 mesi
Limiti di servizio	12 mesi
Pensione anticipata	24 mesi
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione	24 mesi
Destituzione / licenziamento senza diritto a pensione	24 mesi
Decesso o inabilità	105 giorni



cui va aggiunta la rateizzazione in rapporto alla entità della pensione.

LA CRISI ECONOMICA HA CANCELLATO 110 MILIARDI DI INVESTIMENTI

da La Stampa - sabato 20 agosto 2016

È come un cane che si morde la coda: la crisi economica toglie risorse agli investimenti, ma se le aziende non investono l'economia non riparte, oppure la ripresa c'è ma è stentata. Dice un rapporto della Cgia (l'Associazione degli artigiani) che al netto dell'inflazione fra il 2007 e il 2015 gli investimenti in Italia sono scesi di 109,7 miliardi di euro, cioè un -29,8%. Nessun altro indicatore economico ha registrato una contrazione percentuale così forte.

Sempre la Cgia segnala che l'ammontare complessivo degli investimenti fissi lordi reali registrati l'anno scorso (258,8 miliardi di euro) è quasi lo stesso che avevamo nel 1995 (264,3 miliardi di euro). In sostanza siamo ritornati allo stesso livello di 20 anni fa.

In prospettiva, però, le cose sembrano destinate a migliorare. Secondo quanto riportato nel Def 2016, quest'anno dovremmo registrare una crescita del 2,2 per cento, nel 2017 del 2,5 per cento, nel 2018 del 2,8 per cento e nel 2019 del 2,5 per cento. D'altra parte le stime recenti sulla crescita del prodotto interno lordo si sono rivelate sbagliate per eccesso; staremo a vedere se quelle sugli investimenti si riveleranno più azzeccate.

DIRITTO DEL LAVORO - CONTRATTI A TERMINE ENTRO 136 MESI COMPLESSIVI

da Sole 24 ore - risposta 2666 a cura di Pietro Gremigni

D - Un'azienda, nell'aprile 2015, ha assunto un lavoratore con un contratto a tempo determinato; il contratto è stato in essere sino al giugno 2016 e nell'arco dei 14 mesi l'azienda ha fruito di tutte le 5 proroghe consentite dalla normativa vigente. Ora si pone il seguente problema: dato per certo che il lavoratore deve comunque restare fermo almeno 20 giorni, è possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con durata a scelta per un massimo di 22 mesi, senza più possibilità di effettuare alcuna proroga? Dal tenore letterale della norma parrebbe di sì, poichè si parla di conversione in un rapporto a tempo determinato a decorrere dalla sesta proroga eventualmente effettuata; inoltre, la norma parla di 5 proroghe, indipendentemente dal numero dei rinnovi.

R - Le regole sul contratto a tempo determinato fissano una durata massima di cinque proroghe, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei contratti (articolo 21 Dlgs 81/2015).

Pertanto, la stipulazione di un nuovo contratto a termine (purché la durata non oltrepassi i 36 mesi complessivi) nel rispetto dell'intervallo minimo (20 giorni) con l'ultimo contratto, è perfettamente ammissibile.

Nel pubblico impiego l'accesso al posto in pianta organica a tempo indeterminato può avvenire solo mediante concorso pubblico. I contratti libero professionali originariamente ammessi per esigenze inderogabili erano ammessi solo per una unica volta, non rinnovabili. Da quanto previsto nella legge istitutiva del Pubblico impiego (DLgs 29/1993) numerose le deroghe e inosservanze.

Nei documenti allegati si riporta uno studio molto accurato.

IN ALLEGATO A PARTE - STUDIO ACCESSO ALLA PA (Documento 159)

TFR - IMPOSIZIONE FISCALE ORDINARIA SULLA PARTE CORRELATA A RISCATTI

Tassazione ordinaria sulla parte di Tfr (trattamento di fine rapporto) o Ips (indennità premio di servizio), conosciute come buonuscita, correlata ai contributi versati per il riscatto degli anni di università per laurea o specializzazioni: il Tfr o l'Ips per la parte correlata ai riscatti sono fattispecie

del tutto diverse da quella per la quale vi è il doveroso concorso al versamento contributivo del lavoratore e del datore, in costanza di un rapporto di lavoro effettivo e stabile, che giustifica le flessione della base imponibile della prestazione.

Commissione tributaria regionale Lazio – sentenza numero 2028 del 12 aprile 2016

SOGLIA DI POVERTA' da Sole 24 ore - lunedì 22 agosto 2016

La soglia di povertà assoluta, secondo la definizione Istat, rappresenta la spesa minima necessaria per acquistare i beni e servizi inseriti nel paniere dei povertà assoluta. La soglia di povertà assoluta varia, con costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza.

La soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è pari alla spesa media per persona nel Paese (che si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per il numero totale dei componenti).

Nel 2015 questa spesa è risultata pari a 1.050,95 euro mensili.

VECCHIE LIRE

Ancora possibilità di cambiare le vecchie lire.

Secondo la Consulta la sopravvenienza dell'interesse dello Stato (provvedimento Monti per riequilibrare i conti pubblici - decreto Salva Italia Dl n.201 del 6 dicembre 2011, che bloccava la possibilità di cambiare la vecchie lire in euro dall'oggi al domani) per la riduzione del debito pubblico non può costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno di possessori di vecchia valuta. Da qui, la riapertura al cambio, ma nessun provvedimento attuativo è poi stato preso per coloro che ne avevano diritto, avendo inoltrato regolare richiesta entro i termini previsti (28 febbraio 2012 - vedi legge 96/1997); gli interessati sono ancora in attesa ... (il ministero dell'Economia avrebbe dato il via libera alla Banca d'Italia che però può agire solo se autorizzato da una legge dello Stato che però non è ancora stata emessa).

VIDEOSORVEGLIANZA - SEGNALAZIONE TELECAMERE

Per la videosorveglianza le telecamere vanno segnalate: l'avviso deve essere sistemato prima delle telecamere che vanno puntate limitando l'angolo di visuale all'area da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti o di particolari non rilevanti. Insomma il cartello deve essere visto prima dell'accesso alla zona video-sorvegliata.

In particolare, non è necessario il consenso degli interessati nel caso in cui la ripresa sia finalizzata a protezione delle persone, della proprietà o di un patrimonio aziendale, in quanto la raccolta di prove, la tutela di persone e beni costituiscono legittimo interesse che supera la necessità del consenso preventivo.

Corte di Cassazione sezione II civile - sentenza numero 13633 del 5 luglio 2016

MEDICO COMPETENTE - RISCHIO RILEVATO, SORVEGLIANZA DOVUTA

Non basta rilevare i rischi, il medico competente deve anche adottare le dovute tutele.
Corte di Cassazione - sentenza numero 35425 depositata il 24 agosto 2016

MEDICI CONVENZIONATI e IRAP

Per il Mmg (medico di medicina generale) niente Irap con la prova dell'autonoma organizzazione solo con apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione.

Ricordiamo anche la legge 208/2015: non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso il medico che ha sottoscritto con le strutture ospedaliere, percepisca per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Corte di Cassazione - sentenza numero 17191 del 18.8.2016

E' REATO PRETENDERE DAL MEDICO UN CERTIFICATO ATTESTANTE UN FALSO

Costringere il medico di famiglia a redigere un certificato attestante una malattia inesistente è reato di violenza o minaccia a incaricato di pubblico servizio: basta una semplice costrizione morale o minaccia indiretta, purché idonea a influire sulla libertà di azione del medico.

Tribunale di Trento Sezione penale - sentenza numero 346 del 3 maggio 2016